

# I CONTRATTI NEL MONDO DELL'ARTE

di Nicola Valenti

Il mercato dell'arte è caratterizzato da un basso livello di trasparenza e da prassi basate su rapporti fiduciari. I rapporti tra artisti, galleristi e collezionisti si fondano, infatti, sulla fiducia e sulla conoscenza personale.

In un mercato che fa dell'opacità il suo punto di forza, ovviamente quella contrattuale è una prassi poco diffusa, e in alcuni casi addirittura ostata.

Tra gli apparenti svantaggi legati al redigere un contratto nel mondo dell'arte, i principali sono due:

- la tracciabilità da parte di soggetti esterni alla relazione (laddove invece la “stretta di mano” protegge da ingerenze esterne – prima tra tutti quella dello Stato – permettendo alle parti di mantenere una certa riservatezza);
- la perdita di flessibilità dovuta alla difficoltà di inquadrare un contratto legato a un'opera d'arte negli schemi del diritto.

Specie sulla seconda questione, sarà evidente agli addetti ai lavori come questi siano solo apparentemente dei punti di debolezza: un contratto scritto semmai dovrebbe portare entrambe le parti a porsi una serie di domande (e trovare le adeguate risposte) sul rapporto che hanno intenzione di costituire.

La formalizzazione del rapporto permette infatti di prevenire conflitti futuri, contemperando il potere contrattuale delle parti e favorendo una trattativa più trasparente ed informata. Ne consegue una innegabile utilità allo scambio di informazioni tra le parti prima della stesura del contratto.

In quanto alla tracciabilità, essa è indispensabile per stabilire, in relazione a un'opera, i titolari di specifici diritti su di essa, in particolar modo quelli legati al suo utilizzo e al suo divenire.

Le principali tipologie di contratto nel mondo dell'arte sono tre:

- contratto per la realizzazione dell'opera;
- contratto per la circolazione dell'opera;
- contratto per il trasporto dell'opera.

Nel contratto per la realizzazione di un'opera d'arte, il committente conferisce incarico all'artista, che a ciò si obbliga, di realizzare una specifica opera.

Tra le clausole generalmente inserite vi sono quelle relative all'esposizione dell'opera in pubblico (diritto di esporre l'opera anche in spazi espositivi, consenso da parte dell'artista per l'esposizione dell'opera in mostre d'arte sia private che pubbliche, corrispettivo spettante all'artista ove l'esposizione non sia gratuita...), le garanzie dell'artista di autenticità e disponibilità dei diritti sull'opera, la previsione di un verbale di consegna e le condizioni di recesso.

Rientrano in questa categoria i contratti per opere d'arte in luogo specifico (caratterizzati appunto dalla precisa indicazione del luogo ove l'opera andrà a essere realizzata o installata), che in genere prevedono l'obbligo in capo al committente di provvedere a documentazione tecnica e permessi necessari all'allestimento.

Anche i contratti per installazioni temporanee e di performance rientrano in questa categoria.

Tra i contratti relativi alla circolazione delle opere d'arte si annoverano la vendita e il mandato di vendita (anche in esclusiva).

Nel mandato in particolare sono contemplati gli obblighi del gallerista, tra cui il deposito e la conservazione dell'opera, e quello di perfezionare le vendite attenendosi al modello di contratto e ai prezzi indicati dall'artista.

Infine, i contratti di fruizione d'opera sono quelli che riguardano la sua "circolazione momentanea", come il contratto di noleggio (che l'artista concede all'utilizzatore a determinate condizioni), di prestito (consegna per esibizione finalizzata alla vendita) e per mostre (in cui l'organizzatore si obbliga a realizzare una mostra per l'artista).

Il contratto potrà regolamentare:

- le modalità di produzione, vendita, conservazione (compresa la condotta da tenere per le opere deperibili e le modalità di restauro ove necessario) ed eventuale distruzione dell'opera;

l'individuazione di ciò che è inalienabile per l'artista (il suo diritto morale) e di ciò che invece spetta all'acquirente;

- la possibilità di prestito dell'opera e la comunicazione della sua immagine.

Non regolare anticipatamente questi punti non mette al riparo da un futuro insorgere di problemi su tali argomenti, anzi in non pochi casi le azioni legali che sono seguite hanno vista come principale danneggiata proprio l'opera d'arte in sé – e spesso di riflesso la comunità che poteva fruire di tale bene.

Inoltre, l'assenza di un contratto non lascia certo libere le parti dall'intrusione del diritto: per esempio, sarebbero comunque applicabili le norme del codice civili relative ai contratti tipici, con grave nocimento della specificità e peculiarità del bene opera d'arte, che verrebbero così inquadrate, inglobate e mortificate nel generico concetto di "merce".

Il falso mito che la mancanza di un contratto lasci più libere le parti, comporta, in caso di conflitto, l'automatica (e quasi sempre inconsapevole) attivazione di un sistema di regole, presenti in larga misura nel codice civile, che sono state organizzate e scritte senza pensare al mondo dell'arte (e che le parti spesso neppure conoscono).

Ne consegue che nella pratica, a fianco di una crescente disapplicazione della normativa per motivi fiscali, troviamo una rinuncia alla pretesa di riconoscimento dei conseguenti diritti per carenza di mezzi di prova: gli obblighi di registrazione di cui agli artt. 103 ss. della L. 22 aprile 1941, n.633, sulla protezione del diritto d'autore, rimangono spesso inadempiti.

Andando ora a vedere quali sono le principali controversie che un contratto ha la capacità di dirimere *ab origine*, al primo posto troviamo quelle relative al collegamento dell'opera all'artista.

In assenza di specifiche previsioni contrattuali infatti (e ancor più in assenza di un contratto scritto), nulla vieta al collezionista acquirente di trasferire successivamente l'opera senza imporre al nuovo proprietario la regolamentazione data con il primo contratto (o stabilita oralmente), creando così un pregiudizio per l'artista.

È d'uopo una clausola che imponga al committente, in caso di trasferimento dell'opera a terzi, di comunicare all'artista le generalità del nuovo proprietario e di far accettare dal suo avente causa gli obblighi delle parti e i diritti di utilizzazione economica previsti dal contratto.

Un secondo aspetto problematico è l'utilizzo dell'opera da parte dell'artista.

Non è infatti infrequente che l'artista, forte della paternità morale sulla propria opera (seppur ceduta), chieda di poterla utilizzare per esporla a mostre o manifestazioni. Chiaramente è necessario temperare questa esigenza con i diritti di utilizzazione economica del proprietario dell'opera, andando a delimitare lo spazio di interferenza di ciascuno dei contraenti sull'opera.

Ad esempio, un contratto può prevedere l'obbligo, a carico dell'acquirente, a concedere all'artista l'opera in comodato, per un determinato tempo e utilizzo (come una mostra), in caso compensando l'acquirente con una parte dei compensi percepiti per l'esposizione dell'opera.

Altro argomento controverso è quello relativo a modifiche, alterazioni o danneggiamento dell'opera.

È possibile prevedere contrattualmente l'obbligo a consultare l'artista in caso di danni da parte di terzi e il risarcimento per danni irreversibili di cui sia responsabile l'acquirente.

Clausole specifiche possono poi riguardare l'eventuale distruzione dell'opera (concedendo magari un preventivo avviso all'artista, al fine di consentire l'adozione di soluzioni alternative a sue spese). Tuttavia, in tal senso la normativa sulla protezione del diritto d'autore già tutela il diritto dell'integrità dell'opera all'art. 20, conferendo all'autore il diritto a "opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione, e ad ogni atto a danno dell'opera stessa che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione".

Quale dunque l'utilità di specifiche clausole in questo settore? Anzitutto, l'art. 20 stabilisce un diritto ma non ne delinea le modalità di attuazione. Inoltre il concetto di pregiudizio all'onore o alla reputazione è molto vago, e non può che giovare di un più preciso inquadramento in specifiche previsioni contrattuali.

E proprio da questo diritto ad opporsi ad ogni danneggiamento dell'opera, deriva un altro argomento controverso, quello del dovere di restauro a carico del proprietario e conseguente obbligo di coinvolgere l'artista nell'attività di restauro.

Passando poi all'utilizzazione economica dell'opera, va premesso che l'art. 2581 c.c. e l'art. 110 della legge sul diritto d'autore richiedono la forma scritta *ad probationem* per i contratti di trasferimento dei diritti di utilizzazione economica dell'opera.

Rimangono da regolamentare le modalità con cui deve essere eventualmente prestato il consenso dell'autore alla riproduzione (fotografica e non) dell'immagine, e alla pubblicazione dell'opera da parte del committente.

In quanto al diritto di seguito, esso è espressamente previsto dal D.lgs. 118 del 13 febbraio 2006, e quindi una clausola che lo riguardi può essere un utile richiamo, ma viceversa un mancato inserimento non fa venir meno il diritto.

Queste sono solo alcune delle criticità che nascono dal malcostume di vedere il mondo dell'arte e quello del diritto come incompatibili a causa della pretesa di maggior "dinamicità" del primo (e che, come detto, spesso cela invece mere esigenze di non tracciabilità).

E questa mentalità va ad influenzare anche altri punti in cui arte e diritto entrano a contatto; basti pensare alla figura del registrar, ossia colui o colei che, in ambito museale o espositivo, si occupa della gestione delle opere e delle installazioni di arte contemporanea e di design, coordinando le procedure organizzative relative ai prestiti e agli eventi: difficilmente tale figura ha una conoscenza del diritto che vada oltre il superficiale, e ciò aumenta il rischio di contratti di prestito o trasporto contenenti clausole vessatorie o altre irregolarità.

Vincere il pregiudizio di questa "necessaria mancanza di vincoli" imposti all'arte da parte del diritto, prendere atto che porre delle regole non significa gravare con pastoie ma tutelare l'arte, è una missione di cui gli operatori nel mondo artistico dovrebbero farsi carico: perché va a beneficio non solo delle parti direttamente coinvolte, ma per tutti i futuri fruitori dell'opera d'arte stessa.